

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 97

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FURGIUELE, BILLI, BISA, GUSMEROLI, PRETTO**

Modifiche agli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, concernenti l'introduzione di agevolazioni fiscali e interventi per favorire l'accesso al credito per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso

*Presentata il 13 ottobre 2022*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In Italia nel 2021 sono stati celebrati circa 179.000 matrimoni: rispetto al 2020 si tratta di un raddoppio, anche se questo aumento non è stato sufficiente a recuperare quanto perso nell'anno precedente, infatti rispetto al 2019 i matrimoni sono inferiori del 2,7 per cento.

Secondo il rapporto dell'ISTAT «Dinamica demografica nel 2021», un ritorno ai livelli del 2019 si osserva solamente per i matrimoni civili (+0,7 per cento nel 2021 rispetto al 2019), che sembrano essere stati meno penalizzati dalle limitazioni imposte per il contenimento della pandemia.

I matrimoni civili, pur avendo subito un calo consistente nei primi mesi del 2020, avevano già mostrato in piena pandemia

una variazione negativa più contenuta rispetto ai matrimoni religiosi.

A livello territoriale, il calo è molto più pronunciato nel Mezzogiorno (-54,9 per cento) rispetto al Centro (-46,1 per cento) e, soprattutto, al Nord (-40,6 per cento). La diversa intensità nella diminuzione dei matrimoni è riconducibile anche alle diverse tipologie di celebrazioni e festeggiamenti, nonché al livello di partecipazione che in genere contraddistinguono le tradizioni del nostro Paese.

È inconfutabile che le misure di contenimento dell'emergenza sanitaria abbiano determinato un calo verticale soprattutto dei matrimoni celebrati con rito religioso, che risulta più che doppio rispetto a quello dei matrimoni civili (-67,9 per cento contro

-28,9 per cento). Inoltre, la diminuzione della nuzialità persiste – e si accentua – nel 2020 soprattutto tra i più giovani.

Le ragioni che allontanano le giovani coppie dall'altare e che le portano a prendere in considerazione solo ed esclusivamente il matrimonio civile sono molteplici e di natura differente. Innanzitutto il matrimonio civile è di per sé una celebrazione meno onerosa rispetto al matrimonio religioso.

Molte coppie sono dubbiose anche sui corsi prematrimoniali, i quali hanno una finalità ben precisa e spesso sottovalutata: cercare di far capire alla coppia se si è realmente pronti nel prendere la decisione di sposarsi.

La presente proposta di legge intende, pertanto, introdurre il cosiddetto «*bonus* matrimonio», volto ad agevolare le giovani coppie che intendono celebrare il matrimonio religioso e che avranno la possibilità, a seguito del suddetto *bonus*, di usufruire della detrazione del 20 per cento delle spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso quali: ornamenti in Chiesa, tra cui i fiori decorativi, la passatoia e i libretti, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, le bomboniere, il servizio di *coiffeur* e di *make-up* e, in fine, il servizio del *wedding reporter*. I soggetti che possono usufruire di tale *bonus* sono le giovani coppie *under 35* anni che hanno un indicatore della situazione economica equivalente riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2022 non superiore a 23.000 euro e non superiore a 11.500 euro a persona. Le spese detraibili connesse alla celebrazione del matrimonio religioso sono stabilite nella cifra massima di 20.000 euro e sono ripartite tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. Le spese devono state essere sostenute nel territorio

dello Stato italiano e, infine, i beneficiari del *bonus* devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni.

La detrazione si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi persone fisiche). Occorre, pertanto, effettuare i pagamenti delle spese con bonifico ovvero con carta di debito o di credito. Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento. Se il pagamento è disposto tramite bonifico, non è necessario utilizzare quello appositamente predisposto dalle banche e dalla società Poste italiane Spa.

I documenti da conservare al fine di usufruire del *bonus* matrimonio sono la ricevuta del bonifico, la ricevuta di avvenuta transazione per quanto riguarda i pagamenti con carta di credito o di debito, la documentazione di addebito sul conto corrente e tutte le fatture di acquisto, riportanti la natura, la quantità e qualità dei beni e dei servizi acquistati.

Per quanto concerne la copertura finanziaria del *bonus* matrimonio, si fa riferimento ai dati dell'ISTAT relativi ai matrimoni celebrati nell'anno 2021.

Considerando il numero dei matrimoni nell'anno 2021, i quali ammontano a circa 179.000, si prevede che la quota massima detraibile per coppia sarà pari al 20 per cento di 20.000 euro, cioè 4.000 euro da dividere in cinque quote costanti.

A seguito di tale analisi risulta che la spesa prevista per il *bonus* matrimonio sarà pari a circa 716.000.000 di euro, cioè a 143.200.000 euro per cinque rate. La spesa potrà essere però più bassa, considerati il calo dei matrimoni nel nostro Paese e i requisiti richiesti per usufruire del *bonus*.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«2-ter. Per le spese documentate connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico, a decorrere dal 1° gennaio 2023, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 20 per cento delle spese fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I beneficiari devono essere in possesso della cittadinanza italiana da almeno dieci anni e avere un indicatore della situazione economica equivalente, riferito al reddito dichiarato al 31 dicembre 2022, non superiore a 23.000 euro ovvero non superiore a 11.500 euro a persona. Le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso devono essere state sostenute nel territorio dello Stato italiano »;

b) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e agevolazioni fiscali per spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso ».

### Art. 2.

*(Modifica all'articolo 16-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con*

*modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,  
n. 90)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16-*bis* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per le spese connesse alla celebrazione del matrimonio religioso, quali la passatoia e i libretti, l'addobbo floreale, gli abiti per gli sposi, il servizio di ristorazione, il servizio di acconciatura e il servizio fotografico ».

Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2023, in 90 milioni di euro per l'anno 2024 e in 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede, per gli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

